

1.5. RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo sono compresi anche il rischio legale e di non conformità, il rischio di modello, il rischio informatico e il rischio di informativa finanziaria; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.


Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti.

In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Ai fini di Vigilanza il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (nel seguito anche AMA o modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato dalle principali banche e società delle Divisioni Banca dei Territori, Corporate e Investment Banking, Private Banking, Asset Management, da Intesa Sanpaolo Group Services, da VUB Banka e PBZ Banka.


Modello di Governo

Il presidio delle attività di Operational Risk Management del Gruppo Intesa Sanpaolo coinvolge Organi, Comitati e strutture che interagiscono con responsabilità e ruoli differenziati al fine di dar vita ad un sistema di gestione dei rischi operativi efficace e strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale.



Processo di Gestione dei Rischi Operativi Di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi:



Identificazione

La fase di identificazione prevede:

- la raccolta strutturata e l'aggiornamento tempestivo dei dati sugli eventi operativi, decentrata sulle Unità Organizzative;
- la rilevazione delle criticità operative;
- lo svolgimento del processo annuale di Autodiagnosi;
- l'individuazione dei potenziali rischi operativi derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, servizi, dall'avvio di nuove attività e dall'inserimento in nuovi mercati nonché dei rischi connessi ad esternalizzazioni;
- l'analisi di eventi operativi e indicatori provenienti da consorzi esterni (O.R.X. - Operational Riskdata eXchange Association);
- l'individuazione di indicatori di rischiosità operativa (ivi compresi rischi informatici e cyber, rischi di non conformità, ecc.) da parte delle singole Unità Organizzative.

Misurazione e valutazione

La misurazione è l'attività di trasformazione, per mezzo di un apposito modello, delle rilevazioni elementari (dati interni ed esterni di perdita operativa, Analisi di Scenario e Valutazione del Contesto Operativo) in misure sintetiche di rischio. Queste misurazioni presentano un dettaglio adeguato a consentire la conoscenza del profilo di rischio complessivo del Gruppo e permettere la quantificazione del capitale a rischio per le unità del Gruppo stesso.

Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio dei rischi operativi è costituito dalle attività di analisi e organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di identificazione e/o misurazione al fine di verificare e controllare nel tempo l'evoluzione dell'esposizione al rischio operativo (incluso il rischio ICT e cyber) e di prevenire l'accadimento di eventi dannosi.

Mitigazione

Le attività di mitigazione, definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione e monitoraggio, consistono:

- nell'individuazione, definizione e attuazione degli interventi di mitigazione e trasferimento del rischio, coerentemente con la tolleranza al rischio stabilita;
- nell'analisi e accettazione dei rischi operativi residui;
- nella razionalizzazione e ottimizzazione in un'ottica costi/benefici delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

Comunicazione

L'attività di comunicazione consiste nella predisposizione di adeguati flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi tra i diversi attori coinvolti, volti a consentire il monitoraggio del processo e l'adeguata conoscenza dell'esposizione a tali rischi.

Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo attraverso la valutazione del livello di presidio degli elementi caratterizzanti il proprio contesto operativo (Valutazione del Contesto Operativo, VCO) e la stima delle perdite potenziali in caso di accadimento di eventi operativi potenzialmente dannosi (Analisi di Scenario, AS). La valutazione tiene conto delle aree di criticità individuate e degli eventi operativi effettivamente occorsi. Tale assessment non sostituisce specifiche rilevazioni di rischio effettuate dalle funzioni specialistiche e di controllo nell'ambito delle proprie competenze (es. valutazioni effettuate dal Chief Audit Officer, dal Dirigente Preposto e dal Chief Compliance Officer), ma consente di portare all'attenzione delle funzioni interessate le valutazioni emerse nel corso del processo e di discutere tali evidenze con il responsabile dell'Unità Organizzativa interessata. La rilevazione delle criticità operative consente di procedere all'individuazione e alla definizione di adeguate azioni di mitigazione la cui attuazione è monitorata nel tempo al fine di ridurre l'esposizione al rischio operativo.

Rischio ICT

Per Rischio Informatico o ICT si intende il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici e include il rischio di violazione delle caratteristiche di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni.

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi aziendali e, in particolare, per i rischi operativi, il modello di gestione del Rischio ICT del Gruppo Intesa Sanpaolo è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.

Annualmente le Funzioni Tecniche (es: Direzione Centrale Sistemi Informativi, funzioni IT delle principali Subsidiary italiane ed estere) e la Funzione Cybersecurity identificano il livello di esposizione al rischio informatico (e al rischio di sicurezza informatica in esso ricompreso) degli asset informatici gestiti attraverso la valutazione (top-down) del livello di presidio dei Fattori di Rischio di competenza. Oltre a tale analisi, svolta con riferimento al complesso degli ambiti applicativi e dei processi aziendali, in presenza di situazioni che possono modificare il complessivo livello di rischio ovvero in caso di progetti innovativi o modifiche a componenti rilevanti del Sistema Informativo, le Funzioni Tecniche e la Funzione Cybersecurity identificano il livello di esposizione al rischio informatico di specifiche componenti del sistema informativo.

A tale assessment si affianca, nell'ambito del processo di Autodiagnosi, la valutazione (bottom-up) condotta dalle singole Unità Organizzative del Gruppo, le quali analizzano propria esposizione al rischio informatico esprimendo un giudizio sul livello di presidio dei fattori di rischio rilevanti a tale scopo (es. riferiti all'adeguatezza dei software all'operatività dell'Unità medesima, ecc.).

Modello interno per la misurazione del rischio operativo

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni) che qualitativo (Autodiagnosi: Analisi di Scenario e Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.


La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa. L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.414 Mln al 31 dicembre 2018.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo




Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2018 la tipologia di evento più significativa è stata *Clients, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

Risulta particolarmente rilevante anche la categoria *Esecuzione, consegna e gestione dei processi* in cui vengono ricondotte le perdite relative ad errori non intenzionali nella gestione dell'attività operativa e di supporto, oppure riferiti a dispute contrattuali con controparti non qualificabili come clienti, fornitori o outsourcer.

Ripartizione delle perdite operative contabilizzate nel 2018, suddivise per tipologia di evento



RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali risulta probabile un esborso, e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi e oneri.

Al 31 dicembre 2018 risultavano pendenti – con esclusione di quelle nei confronti di Risanamento S.p.A. ed Autostrade Lombarde S.p.A. non soggette a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo - complessivamente circa 18.000 vertenze con un petitum complessivo di 5.571 milioni e accantonamenti per 653 milioni circa.

Più in dettaglio, si tratta principalmente di:

- vertenze per revocatorie fallimentari, con un petitum di 392 milioni e accantonamenti per 58 milioni;
- vertenze per risarcitorie in ambito concorsuale, con un petitum di 524 milioni e accantonamenti per 8 milioni;
- vertenze riguardanti servizi di investimento, con un petitum di 374 milioni e accantonamenti per 58 milioni;
- vertenze per anatocismo e altre condizioni, con un petitum di 1.018 milioni e accantonamenti per 138 milioni;
- vertenze riguardanti prodotti bancari, con un petitum di 347 milioni e accantonamenti per 25 milioni;
- vertenze su posizioni creditizie, con un petitum di 1.322 milioni e accantonamenti per 46 milioni;
- contestazioni sui contratti di leasing, con un petitum di 180 milioni e accantonamenti per 17 milioni;
- vertenze per recupero crediti, con un petitum di 192 milioni e accantonamenti per 91 milioni;
- altre vertenze civili e amministrative, con un petitum di 917 milioni e accantonamenti per 82 milioni.

Nei paragrafi che seguono sono fornite, oltre a brevi considerazioni sul contenzioso in materia di anatocismo e servizi di investimento, sintetiche informazioni sul contenzioso connesso all'operazione relativa alle ex banche venete nonché sulle singole vertenze legali rilevanti (indicativamente quelle con petitum superiore a 100 milioni e con rischio di esborso ritenuto allo stato probabile o possibile).

Contenzioso in materia di anatocismo e di altre condizioni di conto corrente o di affidamento - Questo filone di contenzioso rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano e quindi anche delle banche del Gruppo²⁰. L'impatto economico complessivo delle cause in questo ambito si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi.

Contenzioso in materia di servizi di investimento - In generale nel 2018 le vertenze in questa materia sono diminuite sia in numero assoluto che nel valore complessivo delle domande; aumentano solo le vertenze in materia di derivati OTC e di azioni, ma comunque per importi non significativi.

Causa ENPAM - Nel giugno 2015 ENPAM ha citato dinanzi al Tribunale di Milano la Cassa di Risparmio di Firenze, unitamente ad altri soggetti fra cui JP Morgan Chase & Co e BNP Paribas.

Le contestazioni di ENPAM riguardano la negoziazione (nel 2005) di alcuni prodotti finanziari complessi denominati "JP Morgan 69.000.000" e "JP Morgan 5.000.000", nonché la successiva "permuta" (avvenuta nel 2006) di tali prodotti con altri analoghi denominati "CLN Corsair 74.000.000"; questi ultimi erano dei credit linked notes, vale a dire di titoli il cui rimborso del capitale a scadenza era legato al rischio di credito relativo ad una tranche di un CDO sintetico. A causa dei default che hanno colpito il portafoglio del CDO, l'investimento avrebbe fatto registrare le rilevanti perdite di cui viene chiesto il risarcimento.

Nell'atto di citazione ENPAM ha presentato diverse domande di accertamento e di condanna, in particolare per responsabilità contrattuale e extracontrattuale e per violazione degli artt. 23, 24 e 30 TUF, chiedendo la restituzione di un importo di circa 222 milioni e il risarcimento del danno in via equitativa; la parte riferibile alla posizione della Cassa dovrebbe essere pari a circa 103 milioni (oltre a interessi e al preteso maggior danno).

La Cassa è stata citata in quanto cessionaria della succursale italiana della Cortal Consors S.A. (poi incorporata da BNP Paribas), che aveva prestato ad ENPAM i servizi di investimento nel cui ambito erano stati sottoscritti i suddetti titoli.

²⁰ Per quanto riguarda specificamente il tema "anatocismo" le contestazioni riguardano principalmente rapporti aperti prima del 1999, quando mediante la modifica dell'art. 120 TUB fu legittimata la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori purché con pari periodicità. All'inizio del 2014 l'art. 120 TUB, che regolamenta la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR a regolare la materia. In assenza della delibera del CICR, Intesa Sanpaolo ha ritenuto che il suddetto divieto non fosse applicabile e restasse valida la disciplina in materia del 1999, che consentiva la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori purché con pari periodicità.

Nel 2016 l'art. 120 TUB è stato modificato nuovamente. Ferma restando la pari periodicità di conteggio degli interessi, è stato stabilito che la periodicità deve essere "non inferiore ad un anno" (con conteggio al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto) e che gli interessi debitori maturati non possono in generale produrre interessi salvo quelli di mora. Inoltre, per le aperture di credito in conto corrente e per gli sconfinamenti è stato previsto che:

- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in caso di chiusura del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto (e quindi la loro capitalizzazione) quando questi divengono esigibili; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Ad agosto 2016 è stata pubblicata la delibera CICR di attuazione. Essa prevede tra l'altro che la nuova normativa sia applicata agli interessi maturati a partire dal 1.10.2016.

A febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità con cui era stato chiesto ai clienti la suddetta autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto.

A ottobre 2017 l'Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica "aggressiva" finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione, sollecitando i clienti mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l'Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni di euro. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato. Il procedimento è ancora in corso.

Sullo specifico profilo della normativa del 2014-2016 non è ancora emerso un contenzioso significativo.

La Cassa in via preliminare ha sollevato diverse eccezioni (fra cui il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione) e nel merito ha rilevato, tra l'altro, l'inapplicabilità delle citate norme del TUF, la mancata prova del danno e la sua quantificazione nonché, in subordine, il concorso di ENPAM nella causazione del danno. Per il caso in cui fosse condannata, la Cassa ha chiesto di accertare la sua quota interna di responsabilità rispetto a quelle degli altri convenuti e condannare questi ultimi a tenerla manlevata.

Nel corso del giudizio dall'analisi del bilancio 2016 di ENPAM è emerso che i titoli oggetto delle contestazioni alla Cassa sono stati "rivenduti" a JP Morgan al prezzo di circa 206 milioni e tale circostanza è stata valorizzata in ulteriori atti difensivi della Cassa, evidenziando quindi il venir meno dei paventati danni e forse anche una plusvalenza.

A febbraio 2018 il giudice ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare, tra l'altro:

- se nella fase precontrattuale è stata correttamente rappresentata all'Enpam la struttura, la valorizzazione e i costi dei titoli oggetto di causa;
- se i titoli erano adeguati rispetto alle finalità indicate nello Statuto e nelle "Linee Guida agli investimenti" dell'Ente;
- quale sia stato il risultato conseguito da Enpam alla data di chiusura delle singole operazioni;
- l'eventuale differenza tra il risultato conseguito da Enpam e quello che sarebbe stato conseguito qualora fossero stati effettuati altri investimenti coerenti con quelli indicati nello Statuto e nelle "Linee Guida agli investimenti" dell'ente (tenuto anche conto dell'esigenza di diversificazione del rischio).

Il giudizio è rinviato ad aprile 2019 per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio attualmente in corso. Una volta depositata la consulenza tecnica dovrebbe essere possibile esprimere una valutazione sul rischio insito nel giudizio.

Contenzioso società esattoriali - Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi a indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso (con enti impositori, contribuenti e dipendenti) nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

È in corso un tavolo tecnico di confronto con Agenzia delle Entrate Riscossione per la valutazione delle reciproche pretese.

Procedimenti amministrativi e giudiziari presso Banca IMI Securities Corp. di New York - — Si è concluso, nel corso del 2017, il procedimento SEC mediante versamento della somma complessiva di 35 milioni di dollari circa – già interamente accantonata – comminata a fronte dell'accertamento delle violazioni degli artt. 15(b)(4)(E) dell'Exchange Act e 17(a)(3) del Securities Act.

Quanto all'indagine avviata nell'ottobre 2016 dalla Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia (DoJ), dopo la produzione di documenti ed informazioni in ottica di piena collaborazione, si attende di conoscere la posizione del DoJ.

Offerta di diamanti - Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo e anche delle Banche della Divisione Banca dei Territori. Con tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto "bene rifugio" in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività ha generato transazioni prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno. Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8.000, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso, consistenti - in sintesi - nell'aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo - prospettato come quotazione - e dell'andamento del mercato. L'Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all'iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l'Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell'AGCM, la Banca ha corrisposto l'importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione. Con riferimento al suddetto ricorso, nel corso del 2018 non vi sono stati sviluppi da segnalare.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l'accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l'attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell'originario costo sostenuto per l'acquisto dei preziosi ed il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non vengano soddisfatte da DPI entro un termine stabilito convenzionalmente in 30 giorni;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l'altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Al 31 dicembre 2018 le richieste di riacquisto pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 4.430 per un controvalore complessivo di 77,4 milioni.

Il rischio di potenziali perdite connesse ai diamanti per i quali la Banca si dovesse trovare a riconoscere il costo originariamente sostenuto per l'acquisto degli stessi è coperto da un accantonamento prudenziale. La valutazione del rischio viene effettuata ed aggiornata prendendo in considerazione i valori peritali correnti dei diamanti commercializzati (prezzo "retail") e la stima del prezzo wholesale degli stessi.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Ad ISP viene contestato l'illecito amministrativo ex D. Lg. 231/2001 in relazione all'ipotesi di autoriciclaggio.

Al riguardo, la Banca confida che emerga la correttezza del proprio operato e che vengano apprezzate le citate iniziative verso la clientela.

Contenzioso connesso all'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e a Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. - Per quanto concerne i rischi connessi alle possibili risultanze per il Gruppo Intesa Sanpaolo delle cause relative a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca (e/o loro amministratori e dirigenti apicali), si segnala quanto segue:

- a) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo (contratto di cessione del 26 giugno 2017 e Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018) sono individuabili due distinte categorie di contenziosi (riferibili anche alle partecipate delle ex banche venete incluse nella cessione):
 - il c.d. Contenzioso Progresso, incluso fra le passività dell'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, che ricomprende i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017 salvo alcune eccezioni e comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Contenzioso Escluso (cfr. punto successivo);
 - il c.d. Contenzioso Escluso, che resta di competenza delle Banche in LCA e che riguarda, tra l'altro, le vertenze promosse (anche prima del 26 giugno 2017) da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati di una delle due ex banche venete, quelle connesse a crediti deteriorati, quelle relative a rapporti estinti alla data della cessione e tutte le controversie (quale che ne sia l'oggetto) sorte dopo la cessione e relative ad atti o fatti occorsi prima della stessa;
- b) con il Contenzioso Progresso sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo i relativi accantonamenti; in ogni caso, ove e nella misura in cui gli accantonamenti trasferiti si rivelassero insufficienti, Intesa Sanpaolo avrebbe diritto di essere indennizzata dalle Banche in LCA, ai termini previsti nel contratto di cessione del 26 giugno 2017. È previsto che detto indennizzo sia assistito da garanzia dallo Stato, a norma del Decreto Legge n. 99/2017;
- c) successivamente al 26 giugno 2017, sono state avviate o riassunte nei confronti di Intesa Sanpaolo alcune cause rientranti nel Contenzioso Escluso. Con riguardo a queste cause:
 - Intesa Sanpaolo fa e farà valere in giudizio la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva; ciò, sia sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 99/20174 (art. 3), dal contratto di cessione sottoscritto con le due Banche in LCA il 26 giugno 2017 (artt. 3.1.1, 3.1.4 e 3.2), dal Primo Accordo Ricognitivo in data 19 dicembre 2017 e dal Secondo Accordo Ricognitivo in data 17 gennaio 2018 (art. 3 e Allegato 1.1), sia in conformità alle prescrizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (Decisione C(2017) 4501 final e Allegato B del contratto di cessione), che vietano a Intesa Sanpaolo di farsi carico di qualunque "claim" relativo a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex Banche Venete;
 - anche qualora vi fosse una condanna nei confronti di Intesa Sanpaolo (e comunque per gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti da Intesa Sanpaolo in relazione al suo coinvolgimento in ogni Contenzioso Escluso), quest'ultima avrebbe diritto di essere integralmente ristorata dalle Banche in LCA;
 - da notare che le stesse Banche in LCA hanno contrattualmente riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al Contenzioso Escluso tant'è che, a far tempo dal 26 giugno 2017, si sono costituite in vari giudizi avviati (o riassunti) nei confronti di Intesa Sanpaolo da azionisti e obbligazionisti subordinati (o comunque rientranti nella categoria del Contenzioso Escluso), chiedendo di veder dichiarata la propria esclusiva legittimazione passiva e la conseguente estromissione di Intesa Sanpaolo da tali giudizi;
- d) in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo, le vertenze in materia di commercializzazione di azioni/obbligazioni convertibili e/o subordinate promosse nei confronti di Banca Nuova (successivamente fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo) e Banca Apulia rientrano anch'esse nel Contenzioso Escluso (e dunque hanno il medesimo trattamento sopra descritto, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, nonché in base ai criteri previsti dai contratti di ritrasferimento sottoscritti in data 10 luglio 2017, come successivamente integrati).
A questo riguardo tuttavia si segnala che al 31 dicembre 2018 l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto n. 88 ricorsi presentati da clienti di Banca Nuova aventi ad oggetto azioni della Banca Popolare di Vicenza, nonché n. 108 ricorsi presentati da clienti di Banca Apulia aventi ad oggetto azioni di Veneto Banca. Banca Nuova (ora Intesa Sanpaolo) e Banca Apulia non hanno dato esecuzione alle decisioni poiché – per le ragioni esposte sopra e in conformità alle prescrizioni della Decisione C(2017) 4501 final della Commissione europea in materia di aiuti di Stato – ogni responsabilità in relazione alla commercializzazione delle azioni delle ex banche venete deve ritenersi a carico esclusivo delle due Banche in LCA.

Nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l'ipotesi di agiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in giudizio oltre 3.800 parti civili in qualità di azionisti o obbligazionisti subordinati di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento, in applicazione delle previsioni del Decreto legge n. 99/2017, delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa delle banche e, ancor prima, dei principi e delle norme contenuti nella legge fallimentare, oltre che dei principi costituzionali e delle decisioni assunte in sede comunitaria. Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso; sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

Invece, nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza, il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile, sulla base del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e delle norme di ordine speciale contenute nel Decreto legge n. 99/2017.

Attività potenziali

Quanto alle attività potenziali si rinvia – in assenza di novità sostanziali – a quanto esposto nel Bilancio 2016 relativamente al contenzioso IMI/SIR.

Contenzioso del lavoro

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2018 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

CONTENZIOSO FISCALE

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Con riguardo Intesa Sanpaolo, al 31 dicembre 2018 sono pendenti 246 pratiche di contenzioso (144 al 31 dicembre 2017) per un valore complessivo di 222 milioni (214 milioni al 31 dicembre 2017), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa, sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi sono stati quantificati in 47 milioni (65 milioni al 31 dicembre 2017). La riduzione è in gran parte dovuta alla cd. «pace fiscale» più avanti illustrata.

Presso le altre società italiane del Gruppo il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2018 ammonta a complessivi 139 milioni (invariato al 31 dicembre 2017), fronteggiati da accantonamenti specifici per 47 milioni (33 milioni nel bilancio 2017).

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere, del valore complessivo di 5 milioni (11 milioni a fine 2017), sono fronteggiate da accantonamenti per 4 milioni (invariato a fine 2017).

Sulla Capogruppo, si è conclusa alla fine di settembre la verifica fiscale generale della Direzione Regionale del Piemonte – Ufficio Grandi Contribuenti, avente ad oggetto il periodo d'imposta 2014. Valutati molto positivamente gli esiti sia della verifica sia delle successive interlocuzioni con l'Agenzia si è concordato di definire tutte le contestazioni, anche con riguardo ai periodi d'imposta 2013, 2015 e 2016 oggetto di segnalazione nel PVC, con un onere complessivo di circa 1,5 milioni di euro, di cui per sanzioni 70 mila euro circa e per interessi circa 150 mila euro.

In merito ai nuovi contenziosi instaurati, si segnala che è stato proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato ad agosto 2018 a ISP, in qualità di consolidante fiscale di Intesa Sanpaolo Private Banking ("ISPB"), in tema di Ires per l'anno d'imposta 2013 con una maggiore imposta di 3,3 milioni, oltre sanzioni per 3,2 milioni e interessi. Alla società controllata viene contestata la deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento scaturito da due operazioni di conferimento d'azienda rami private da ISP e da Cariromagna occorse nel 2009. ISP e ISPB hanno impugnato l'atto ricorrendo dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Medesime contestazioni sono già state elevate dall'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'Irap, in capo a ISPB e ISP per il 2011 e 2012 e i relativi giudizi sono stati decisi in primo grado con favorevoli pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Un contenzioso della ex Banca Carime (ora UBI S.p.A.) relativo a due avvisi accertamento in tema di Irpeg per gli anni 1996 e 1997 (valore della controversia 7,5 milioni), dopo un primo grado sfavorevole e un secondo grado positivo per la banca, ha avuto come ultimo sviluppo processuale l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22973 del 2018 che, con motivazione alquanto succinta e criptica, sembrerebbe aver accolto la tesi dell'Ufficio della natura pluriennale di costi che, diversamente, la banca aveva dedotto tutti nell'esercizio di sostenimento degli stessi e ha rinviato alla giudice di secondo grado per una nuova valutazione di merito della fattispecie.

Una separata e specifica trattazione meritano gli effetti derivanti dalla definizione delle controversie tramite il nuovo istituto della cd. pace fiscale. L'articolo 6 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018) ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire, entro maggio 2019, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate (ma con possibilità di estensione anche agli enti territoriali e loro enti strumentali), aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio. Su Intesa Sanpaolo è stata condotta un'analisi da cui sono emersi interessanti benefici soprattutto con riguardo alla definizione dei contenziosi aventi ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riquilificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali e sul conseguente accertamento di maggior valore del ramo. Molti di questi contenziosi infatti pendono in Corte di Cassazione su ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato e la banca risulta vittoriosa sia in primo sia in secondo grado.

Rispetto al totale delle contestazioni inerente tale filone, che ammonta complessivamente a 129 milioni, saranno oggetto di definizione pratiche per 94,3 milioni, con imposte per circa 6 milioni.

Ciò considerato, alla data del 31 dicembre 2018 si è proceduto al rilascio del fondo rischi eccedente rispetto al suddetto ammontare dovuto e alla cancellazione delle corrispondenti DTA.

Sempre in tema di definizione delle liti va segnalato che l'art. 1, comma 1084, della Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha stabilito che le modifiche all'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) introdotte dalla L. n. 205/2017 costituiscono interpretazione autentica del citato art. 20. In particolare, la disposizione qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l'articolo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro limitando l'attività riquilificatoria dell'Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro sia applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986). Viene fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile. Per effetto della disposizione introdotta nella Legge di Bilancio 2019, le modifiche apportate all'art. 20 sono qualificate espressamente come norme di interpretazione autentica e, di conseguenza, la modifica non si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma ha portata retroattiva anche per le registrazioni precedenti a tale data.

Questa modifica potrebbe incidere positivamente sui giudizi in corso del Gruppo in tema di imposta di registro relativi alla riquilificazione, ma prudenzialmente al 31 dicembre 2018 non se ne è tenuto conto in attesa di verificare, entro la data di scadenza del termine per la pace fiscale, quale posizione assumeranno l'Agenzia delle entrate e la giurisprudenza di legittimità.

Sulle partecipate italiane, si segnalano in positivo la chiusura di un contenzioso di Intesa Sanpaolo Vita (-13 milioni) e di Mediocredito Italiano ex Leasint (-1 milioni) e la definizione in adesione di contenziosi della Banca Apulia (-9 milioni).

Come nuove controversie va posta in evidenza la posizione di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. In data 11 ottobre 2018 la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria ha notificato alla società un PVC relativo al periodo d'imposta 2013 – quale risultanza parziale della verifica avviata il 26 gennaio 2017 e ancora in corso - contestando:

- la rideterminazione dei prezzi di trasferimento nei confronti delle operazioni riguardanti la controllata francese Euro-Trésorerie, in base all'applicazione del c.d. metodo del "profit split", attribuendone una parte alla controllante Fideuram, con la conseguente contestazione di maggiori ricavi imponibili non dichiarati ai fini IRES/IRAP per 47,2 milioni, determinati in base ai principi contabili francesi;

- l'indeducibilità ai fini Ires e Irap dell'onere sostenuto dalla società per l'organizzazione di convention per i propri consulenti finanziari, per difetto del requisito di inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del Tuir (valore 1,9 milioni) e per mancato rispetto del requisito di competenza di cui all'art. 107, comma 4, del Tuir (valore 1,5 milioni);
- la mancata applicazione di ritenute sui proventi di fondi comuni lussemburghesi storici per un valore di meno di 2 mila euro.

La tematica, è stata oggetto di analisi e di lunghe interlocuzioni con il competente Ufficio Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, a seguito delle quali l'Agenzia delle Entrate ha avanzato una proposta di definizione nei seguenti termini:

- per quanto riguarda la prima contestazione, mediante la rettifica dei prezzi di trasferimento delle transazioni con Euro-Trésorerie per circa 14,4 milioni (in luogo dei 47,2 milioni contestati nel PVC), corrispondenti a maggiori imposte (Ires al 27,5%, addizionale all'Ires all'8,5% – applicabile solo nel 2013 – e Irap al 5,55%) per circa 6 milioni, oltre interessi di circa 1 milioni, senza applicazione di sanzioni;
- per quanto concerne le due contestazioni inerenti le convention, mediante acquiescenza ai valori contestati con versamento di circa 1,2 milioni per imposte, sanzioni e interessi. Tenuto conto dell'incertezza sottesa ad un eventuale contenzioso in termini di possibilità di ottenere una sentenza favorevole ovvero alle difficoltà di definire la contestazione mediante procedura arbitrale, la proposta di adesione dell'Agenzia è stata valutata positivamente, anche tenendo conto degli sviluppi della vertenza in relazione alla continuazione delle attività di verifica per gli anni successivi, dal 2014 al 2016.

Si è quindi proceduto alla definizione del contesto relativo al 2013 con un onere complessivo di 8,5 milioni determinato su un maggior imponibile di 17,7 milioni. Sulle annualità dal 2014 al 2017 l'onere complessivo è stato stimato in 16,8 milioni ed è stato accantonato nel fondo rischi contenzioso fiscale. In totale, nel conto economico del 2018 è stato rilevato un ammontare complessivo di 25,3 milioni.

E' stato anche notificato alla società un accertamento per Ires e relativa addizionale e Irap per l'anno 2013 con cui si contesta la deduzione della quota annuale di ammortamento di euro 11,9 milioni degli avviamenti scaturiti dal conferimento nel 2010 di rami aziendali private da parte di Intesa Sanpaolo, e altre società del Gruppo (valore della controversia 10 milioni). Il rischio di passività è stimato remoto, tenuto conto anche delle sentenze di primo grado favorevoli sugli anni 2011 e 2012, cui già si è accennato in precedenza a proposito della Capogruppo.

A fine anno è stata notificata a Intesa Sanpaolo Vita, per la ex Eurizon Vita S.p.A., una contestazione in tema di IVA per l'anno 2013 dell'importo complessivo di 0,24 milioni per omessa fatturazione delle commissioni di delega percepite, in qualità di delegataria nell'ambito degli accordi di coassicurazione.

La contestazione - l'ultima di una serie che riguarda anche precedenti periodi d'imposta – è relativa ad una *vexata quaestio* che affligge da anni il settore assicurativo, sulla quale la giurisprudenza stenta a prendere una posizione definitiva. In particolare, le operazioni contestate sono relative ai contratti stipulati tra compagnie di assicurazione riconducibili nella categoria dei contratti di coassicurazione. In base agli accordi, sui nuovi rapporti assicurativi condivisi in coassicurazione, la compagnia delegante conferisce alla compagnia delegataria, mediante la c.d. clausola di delega, la gestione del contratto. Tra i servizi che la delegataria fornisce nell'interesse comune vi rientrano, a titolo esemplificativo, la ricerca del cliente, con annessa gestione delle fasi della trattativa; la stipula e conclusione del contratto; la ricezione delle comunicazioni dell'assicurato; la riscossione dei premi assicurativi; la gestione, accertamento e determinazione del danno. A fronte di tali prestazioni, il delegante riconosce alla delegataria un compenso comunemente chiamato "commissione di delega" o "commissione di liquidazione". Secondo le compagnie di assicurazione e in base alle regole di condotta dettate dall'ANIA, le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria devono essere ritenute esenti da IVA, ai sensi del combinato disposto dei nn. 9) e 2) dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché essa provvede, oltre che a gestire l'esecuzione di tali contratti, anche a ricercare potenziali clienti, a metterli in contatto con le coassicuratrici deleganti e a stipulare in loro nome e conto i contratti medesimi, così da fornire una prestazione di intermediazione relativa ad operazioni di assicurazione.

Secondo l'Agenzia delle entrate le prestazioni che la delegataria rende al delegante sono da considerare autonome rispetto al contratto di coassicurazione e soggette ad IVA con aliquota ordinaria in quanto estranee all'assunzione del rischio dell'assicurato da parte dell'assicuratore, riguardando invece l'organizzazione congiunta di più assicuratori per l'ampliamento del mercato e la gestione dei contratti.

La giurisprudenza di merito e quella di legittimità sino al 2017 sono prevalentemente orientate a ritenere che le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria siano esenti da IVA, ma nell'ultimo anno si è assistito a un *revirement* della Corte di Cassazione. In particolare, proprio per Intesa Sanpaolo Vita la Suprema Corte ha depositato a luglio 2018 sentenze favorevoli all'Amministrazione finanziaria in relazione alle controversie IVA degli anni 2003 e 2004 (valore 15 milioni). La società ha al momento pendenti 9 contenziosi del complessivo *petitum* di circa 19 milioni per IVA e sanzioni (oltre interessi) con rischio giudicato remoto.

Sempre per Intesa Sanpaolo Vita si è conclusa con esito favorevole la controversia IRES per l'anno 2010 in cui erano state contestate le svalutazioni di due obbligazioni non quotate (valore 13 milioni). Il rischio di soccombenza era stato valutato remoto.

Per le partecipate estere si segnalano le verifiche fiscali in corso sulla croata Privredna Banka Zagreb – PBZ, in tema di imposte dirette e IVA per l'anno 2015, con possibilità di estensione anche ad altre annualità; sull'americana IMI SEC avente a oggetto le annualità 2015 e 2016; sulla ungherese CIB Bank Ltd in relazione ai periodi d'imposta 2015 e 2016. Per nessuna di queste verifiche sono al momento state elevate contestazioni.

Sono state definite le controversie della CIB Bank in tema di IVA per l'anno 2007 (- 3,6 milioni) e della Pravex in tema di imposte dirette per gli anni 2011-2017 (- 2,8 milioni), senza impatti sul fondo rischi e sul conto economico 2018.

* * * * *

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2018, di valore complessivo pari a 366 milioni, di cui 222 milioni relativi a Intesa Sanpaolo (364 milioni al 31 dicembre 2017 di cui 214 milioni di Intesa Sanpaolo), nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 69 milioni (75 milioni al 31 dicembre 2017) di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 37 milioni dei quali (45 milioni al 31 dicembre 2017) riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a 73 milioni (48 milioni al 31 dicembre 2017), di cui 26 milioni (in linea rispetto al 31 dicembre 2017) relativi a Intesa Sanpaolo. Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.